Criteri e modalità per la concessione di contributi generali da assegnare a enti pubblici e privati per le attività di carattere sanitario e di promozione della salute realizzati sul territorio regionale ai sensi dell'art. 15 della L.r. 22/782

Art. 1

Principi

1. Le presente disciplina, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, nonché dell'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241, definisce i criteri e le modalità per il sostegno di iniziative da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 4, rientranti nei compiti dell'Assessorato della Salute e svolte nell'interesse della collettività.

2. L'osservanza dei criteri e delle modalità definiti negli articoli che seguono, costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici diretti ed indiretti da parte dell'Assessorato della Salute.

3. In esecuzione di quanto successivamente previsto, non è ammessa alcuna forma di contributo diretto ovvero indiretto a persone fisiche; il sostegno dell'amministrazione regionale è ammesso esclusivamente nei confronti di enti pubblici e privati senza scopo di lucro per attività di pubblico interesse svolte nell'interesse della collettività secondo quanto previsto dal successivo articolo 2.

4. La presente disciplina si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento ed essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale.

5. Attraverso le norme della presente disciplina, l'Amministrazione Regionale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Art. 2

Tipologie delle iniziative ammesse ed ambiti di intervento

1. L'Assessorato della Salute emana semestralmente le linee di intervento delle attività finanziabili, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e di favorire un atteggiamento positivo per la difesa e la promozione della salute individuale e collettiva, con particolare riferimento al ruolo della prevenzione. Sostiene, inoltre, specifici progetti di informazione e formazione, campagne pubblicitarie, giornate e seminari di studi, corsi, convegni o congressi. trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché stampa divulgativa, per l'educazione sanitaria della popolazione, anche attraverso gli operatori sanitari e gli insegnanti delle scuole pubbliche.

2. Tali attività sono realizzate direttamente dall'Assessorato della Salute per il tramite del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico o sostenendo le iniziative proposte da Enti pubblici, Comitati, Associazioni, Aziende del Servizio Sanitario, Società scientifiche, soggetti privati di cui al successivo articolo 4.

3. La concessione del contributo generale è ammessa relativamente ai seguenti ambiti di intervento:

- **Linea A) - Educazione sanitaria della popolazione, corretto uso dei Servizi Sanitari e promozione della salute:** per l'organizzazione di iniziative informative ed educative, di formazione, campagne pubblicitarie, giornate e seminari di studi, corsi, convegni o congressi. trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché stampa divulgativa volte a rendere il cittadino

parte attiva e consapevole nel rapporto con il servizio sanitario sviluppando, in questo ultimo, conoscenze di carattere sanitario, al fine di migliorare l'efficacia dei servizi e per acquisire un maggior controllo della propria salute e di migliorarla.

- **Linea B) - Prevenzione e salute pubblica**: per l'organizzazione di iniziative di informazione e formazione, campagne pubblicitarie, giornate e seminari di studi, corsi, convegni o congressi. trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché stampa divulgativa con particolare attenzione alle linee di azione del PNP Regionale e Nazionale, indirizzate sulle 7 aree di intervento prioritarie per la salute pubblica individuate nel PNP 2026-2031:

- Malattie croniche non trasmissibili
- Dipendenze e problemi correlati
- Incidenti stradali e domestici
- Salute, sicurezza e benessere dei lavoratori
- Ambiente, clima e salute
- Malattie infettive prioritarie
- Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

4. I provvedimenti di concessione dei contributi possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio della Regione Siciliana, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi similari, l'Amministrazione regionale ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo

Art. 3
Verifica dei requisiti dell'istanza

1. Ai fini dell'ammissione al contributo generale, le iniziative devono avere un valore educativo e/o divulgativo, essere a carattere scientifico e/o sociale e/o culturale, e assumere particolare rilievo internazionale, nazionale, regionale o locale per le politiche di comunicazione e di promozione e rientrare fra quelle previste al precedente articolo 2.

2. A tal fine l'Assessorato della Salute concede contributi generali sulle spese complessive dell'iniziativa diretti a coprire una parte del costo complessivo previsto e realmente sostenuto dagli organizzatori per lo svolgimento dell'iniziativa.

3. Il procedimento amministrativo di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda e della valutazione di merito diretta alla fruizione del contributo richiesto, è di competenza del Dipartimento per le attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico che provvederà, con distinto decreto, a costituire apposita Commissione Tecnica di verifica delle domande pervenute.

4. Alla concessione del contributo consegue l'autorizzazione all'uso del logo e della denominazione dell'Assessorato e/o dove, espressamente indicato, a specifici programmi promossi dallo stesso.

5. Particolare peso ai fini della valutazione viene dato alle iniziative che prevedano la partecipazione di personalità scientifiche/tecniche di particolare rilievo (dovrà evincersi dall'allegato curriculum vitae) e che promuovano accordi di partenariato strategici a sostegno dell'iniziativa con:

- Società scientifiche di rilievo regionale, nazionale o internazionale;
- Strutture Sanitarie Pubbliche e/o private accreditate;
- Aziende Sanitarie Provinciali – ASP;
- Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e parificate;
- Università.
- Associazioni sportive affiliate a enti di promozione sportiva o al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o al Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Art. 4
Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Le iniziative possono essere promosse direttamente dall'Assessorato della Salute, o da enti pubblici e privati che svolgono attività senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui al successivo comma 2, operanti nel territorio regionale.

2. Sono enti pubblici e privati che possono accedere al contributo, gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) Enti pubblici territoriali e di diritto pubblico generale e le loro associazioni;
b) Organizzazioni non Governative (ONG);
c) Organizzazioni di Volontariato (OdV) regolarmente iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
d) Associazioni di Promozione Sociale (APS) regolarmente iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
e) gli altri Enti di Terzo Settore (ETS) di cui all'art. 4 del D.Lgs 117/2017 regolarmente iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
f) le Associazioni sportive affiliate a enti di promozione sportiva o al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o al Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

4. Non sono concessi contributi a iniziative, eventi, progetti e manifestazioni aventi scopo di lucro.

5. Non possono accedere ai contributi le persone fisiche, gli enti e le società aventi natura commerciale, i partiti e i movimenti politici.

6. In ogni caso il programma o evento dovrà risultare coerente con gli obiettivi della misura, con esclusione di ogni istanza riconducibile ad altre linee di intervento previste dalla vigente normativa e di competenza di altri rami dell'amministrazione regionale.

7. Ciascun ente di cui al comma 2, ad esclusione dell'Amministrazione regionale, può presentare domanda di contributo, a pena l'esclusione, per una sola iniziativa nell'arco dell'anno solare sulla linea A o sulla Linea B le quali risultano, pertanto, alternative e non cumulabili.

8. Ove lo stesso ente pubblico o privato presenti più di un'istanza per la medesima finestra temporale sarà considerata esclusivamente l'ultima inviata in ordine cronologico, considerandosi le precedenti automaticamente decadute a ogni effetto.

9. È facoltà dell'Assessore, tenuto conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento, fornire indirizzo al competente Dipartimento per le Attività sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico in riferimento alla ripartizione delle disponibilità complessive da destinare a ciascuna delle due linee d'intervento per ciascun semestre.

10. Al fine di programmare il migliore impiego delle risorse disponibili, è riservata una quota del 5% alla funzionalità del Dipartimento ASOE.

Art. 5
Programmazione e limite alla contribuzione finanziaria

1. L'Assessorato della Salute, all'inizio dell'esercizio finanziario, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio, delibera la ripartizione delle risorse da destinare al finanziamento dei contributi disciplinati dalle presenti disposizioni:

a) **Iniziative direttamente promosse** dai Dipartimenti dell'Assessorato della Salute per le quali è ammesso il finanziamento in misura pari al costo complessivo dell'iniziativa entro il limite massimo di € 50.000,00;

b) iniziative inerenti la ***Linea A) - Educazione sanitaria della popolazione, corretto uso dei Servizi Sanitari e promozione della salute*** per le quali è ammesso il finanziamento di un contributo in misura non superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa e,

comunque, nel limite massimo di euro 10.000,00;

c) iniziative inerenti la ***Linea B) - Prevenzione e salute pubblica*** per le quali è ammesso il finanziamento di un contributo in misura non superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di euro 10.000,00.

Art. 6
Iniziative direttamente promosse

1. Per manifestazioni, eventi e progetti di particolare interesse e rilevanza direttamente promossi dai Dipartimenti dell'Assessorato della Salute, ai sensi del comma 1, lett.a) del precedente articolo 5, ed afferenti ai programmi strategici ed alle finalità istituzionali dell'Assessorato della Salute vengono previsti contributi pari alla copertura totale del costo dell'iniziativa fino ad un massimo di € 50.000,00 per singolo evento o iniziativa.

2. Il progetto dell'iniziativa, a firma del Dirigente Generale, deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il soggetto organizzatore dell'evento/iniziativa ed eventualmente quello incaricato, da quest'ultimo, per la realizzazione materiale dell'evento/iniziativa ovvero:

a) descrizione analitica della natura, delle finalità, degli obiettivi e delle modalità di organizzazione o svolgimento dell'iniziativa, con particolare riferimento ai relativi destinatari e fruitori, della rilevanza sociale e territoriale della stessa;

b) denominazione e tipologia della manifestazione o dell'attività;

c) preventivo economico finanziario delle singole voci di spesa, con l'indicazione delle uscite previste;

3. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico sentito l'Assessore della Salute, previa istruttoria da parte degli uffici del Dipartimento competente per materia.

4. Gli uffici competenti del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico provvederanno, al termine delle attività svolte, alla liquidazione e pagamento delle somme impegnate per la realizzazione dell'iniziativa.

5. L'Assessorato Regionale della Salute, sulla scorta di un indirizzo generale di pianificazione semestrale, che prevede l'organizzazione di eventi proposti dal Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, promuove anche le seguenti iniziative:

a) Servizi di informazione on line e attività di promozione sul Web nonché su testate giornalistiche edite a stampa volte alla più ampia acquisizione di corretti e salutari stili di vita ed attività di prevenzione.

b) Filmati a cortometraggio e spot pubblicitari sui principali temi dell'Educazione sanitaria.

c) Produzione e distribuzione di elaborati grafici, loghi, slogan, banner, manifesti e locandine di immediato impatto informativo e volte alla diffusione dei principali temi dell'Educazione Sanitaria.

d) Servizi promozionali ad ampia diffusione, anche attraverso l'impiego di testimonial a largo impatto mediatico, inerenti le politiche di Promozione della Salute condotte dalla Regione Siciliana.

e) Accordi di collaborazione con Università, con altre Istituzioni ed Enti Strumentali della Regione Siciliana, individuando strategie condivise basate su azioni validate dalla evidenza scientifica, anche al fine di erogare servizi di informazione e comunicazione su tutto il territorio regionale.

f) Condivisione degli interventi di Promozione della Salute per dare visibilità delle

esperienze in corso in ambito locale finalizzata alla creazione di reti operative e di collaborazioni trasversali e univoche secondo alleanze sinergiche tra tutti i portatori di interesse nella comunità (ASP, Scuola, Associazioni, educatori, famiglie, *etc*).

g) Convegni, seminari, giornate informative, conferenze, *etc*.

Art. 7

Procedura per l'erogazione di contributi generale sulla *Linea A) Educazione sanitaria della popolazione, corretto uso dei Servizi Sanitari e promozione della salute* e sulla Linea B) - Prevenzione e salute pubblica.

1. Il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico individua e pubblicizza attraverso appositi avvisi pubblicati sulla home page del sito istituzionale, che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento per i quali è possibile presentare domanda di contributo ricadenti sulla Linea A e sulla Linea B di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c).

2. Di norma, gli avvisi pubblici vengono pubblicati:

- entro il mese di settembre per le iniziative da realizzarsi nei mesi successivi di novembre, dicembre, gennaio;

- entro il mese di novembre per le iniziative da realizzarsi nei mesi successivi di febbraio, marzo, aprile, maggio;

- entro il mese di marzo per le iniziative da realizzarsi nei mesi successivi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre;

3. Gli avvisi pubblici di cui al comma 1 del presente articolo prevedono, tra l'altro:

a) le modalità di presentazione della domanda di contributo;

b) i criteri di valutazione delle domande con l'indicazione dei relativi punteggi minimo e massimo;

c) i criteri di irricevibilità e/o di non ammissibilità della domanda;

d) l'entità del contributo riconoscibile;

e) le spese ammissibili e inammissibili;

f) le modalità di liquidazione e rendiconto del contributo;

g) i casi di decadenza e revoca.

4. La domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall'avviso pubblico di cui al precedente comma, deve contenere:

a) l'importo del contributo richiesto e la linea di intervento ai sensi del precedente art.3;

b) la relazione illustrativa del programma che si intende realizzare, con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell'iniziativa;

c) il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese;

d) l'indicazione dell'eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati;

e) l'impegno ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo della Regione Lazio".

Alla domanda devono essere altresì allegati:

a) copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale;

b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;

c) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

d) dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n. 445 sulla non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94,95,96 e 97 del

d.lgs. 36/2023;

e) dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n. 445 ad assumersi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2013, n. 136.

5. La richiesta di contributo sottoscritta dal legale rappresentante dovrà inoltre contenere la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n. 445 circa la eventuale sussistenza di una delle seguenti condizioni:

a) aver ottenuto, per la medesima iniziativa, un contributo in esito ad una procedura attuata dalle Direzioni Regionali o Enti dipendenti;

b) aver partecipato, per la medesima iniziativa, ad una procedura attuata dalle Direzioni Regionali o Enti dipendenti ancora in itinere.

6. Gli avvisi contengono la modulistica necessaria per la presentazione delle richieste, la valutazione e la rendicontazione.

Art. 8
Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi generali da erogare ai richiedenti, si adottano i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- pertinenza delle iniziative e delle attività proposte rispetto all'ambito di intervento e le linee programmatiche indicate nell'Avviso pubblico;
- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata, desumibile anche da attività

analoghe svolte in precedenti edizioni;

- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo

finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;

- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo

svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;

- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività

programmata;

- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, si possono prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari ambiti di intervento.

Art. 9
Commissione Tecnica di Valutazione

1. Le istanze di contributo della Linea A e della Linea B, ad esclusione delle attività autopromosse dai Dipartimenti, devono pervenire nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7, a pena di irricevibilità, e saranno valutate, solo in presenza della completa documentazione richiesta, dalla Commissione tecnica di valutazione nominata successivamente alla scadenza dell'Avviso pubblico con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, e composta da tre componenti, di cui uno con qualifica di dirigente, con funzione di presidente, e due componenti, con qualifica di dirigente e/o funzionario ,individuati tra i dipendenti in servizio presso i Dipartimenti dell'Assessorato della Salute .

2. La Commissione, acquisite le istanze e tenuto conto dell'eventuale ripartizione temporale e fra linee determinata dall'Assessore, procederà, entro i successivi 30 giorni della finestra di scadenza di presentazione, alla valutazione preliminare di ammissibilità delle stesse, in riferimento alla loro coerenza con gli obiettivi della misura e dell'eleggibilità del soggetto proponente a ricevere il contributo secondo i criteri indicati nell'avviso pubblico.

3. Le richieste risultate "ammissibili", sono ordinate in apposita graduatoria, sulla base del punteggio attribuito. Per ciascuna richiesta verrà indicato l'importo del contributo finanziabile entro i limiti previsti negli avvisi pubblici e comunque in misura non superiore al 80% del costo complessivo dell'iniziativa. Le richieste meritevoli di contributo sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria, sino all'esaurimento delle somme disponibili nel quadrimestre di riferimento.

4. Gli uffici competenti comunicano formalmente ai beneficiari l'ammissione al contributo e procedono alla liquidazione dello stesso al termine delle attività previste, previa presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute così come previsto al successivo art. 11.

5. Su motivata istanza del richiedente, la Regione può concedere un'anticipazione, nella misura massima del 50% del contributo assegnato, previa presentazione di polizza fideiussoria (bancaria o di primaria compagnia assicurativa), con scadenza 6 (sei) mesi dopo il termine per la presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 11. La polizza fideiussoria non è richiesta quando il contributo è erogato a favore di enti pubblici.

6. L'entità del contributo concesso varia in base al raggiungimento del punteggio attribuito dalla Commissione.

7. Gli importi sono eventualmente riproporzionati percentualmente in relazione alle risorse disponibili per ciascuna finestra temporale e linea d'intervento.

8. I contributi e gli oneri finanziari di cui al presente decreto sono erogati in relazione a spese realmente sostenute e previa presentazione della documentazione giustificativa ritenuta idonea dai competenti uffici.

9. Le graduatorie elaborate dalla Commissione sono pubblicate sul sito web della Regione e sono trasmesse al competente Servizio del Dipartimento Attività sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico per il seguito di competenza.

10. A seguito della concessione del contributo, si dovrà riportare il logo della "Regione Siciliana – Assessorato della Salute" in tutti i materiali divulgativi connessi all'iniziativa approvata.

11. Per le iniziative direttamente promosse dall'Assessorato della Salute è il Dipartimento ASOE, che ai sensi delle vigenti disposizioni normative, coordinerà le fasi operative.

12. Le spese discendenti dalle applicazioni del presente decreto andranno a gravare sul capitolo di spesa 416526 "Spese per l'educazione sanitaria", rubrica salute del Bilancio Regionale

Art. 11
Rendicontazione e spese ammissibili

1. A conclusione delle iniziative, il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare, entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla conclusione dell'attività, all'indirizzo di posta elettronica del dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it , l'istanza di liquidazione a firma del legale rappresentante con indicazione esatta dell'importo richiesto (comunque non superiore a quanto indicato nel decreto di concessione).

2. All'istanza di liquidazione devono essere allegata la seguente documentazione:

a) una relazione descrittiva finale delle attività svolte che evidenzi, in maniera analitica, i risultati conseguiti, gli obiettivi raggiunti in riferimento alle iniziative previste nel progetto approvato, i benefici riscontrati sulla realtà territoriale interessata con allegata copia dei documenti e dei materiali pubblicitari, nonché documentazione fotografica/multimediale, su supporto informatico l'apposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativi all'iniziativa o alla manifestazione della dicitura "Con il contributo dell'Assessorato della Salute" e del relativo logo;

b) rendiconto contenente dettagliato elenco delle spese sostenute per i beni e i servizi acquisiti (che dovranno essere corrispondenti a quanto riportato nel piano economico presentato preventivamente, con uno scostamento massimo del 10% all'interno delle singole voci di spesa), accompagnato da: copia delle fatture e/o di altri titoli di spesa debitamente quietanzati, completi della descrizione della fornitura, del luogo e della data dell'esecuzione della stessa (Allegato B);

c) documentazione (bonifici, mandati di pagamento, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati ai fornitori dei beni e servizi. Non sono ammessi pagamenti in contanti. Non saranno ammessi rendiconti contenenti fatture recanti diciture di acquisti, noleggi di beni o servizi non adeguatamente dettagliate.

d) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., di non aver beneficiato di altri contributi per le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi oggetto del contributo concesso e destinati alla stessa manifestazione.

e) dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia di cui all'art. 67 del d.lgs n. 159/2011, (per le imprese, associazioni e società private la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011);

f) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale del soggetto beneficiario del contributo;

g) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii sull'assenza di posizioni contributive INPS/INAIL dell'Ente, solo in caso di mancanza di dipendenti.

3. Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse all'iniziativa approvata e realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenute dai beneficiari e a loro intestate, con esclusione di oneri riconducibili alle normali attività d'istituto del beneficiario. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa:

a) spese per materiale pubblicitario, cartellonistica, spese postali, oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali per lo svolgimento dell'iniziativa, kit congressuali, targhe, pubblicazione atti, servizi tecnologici, servizi di documentazione visiva, produzione di abstract e atti congressuali, rimborso carburante, spese per viaggi compiuti con mezzi pubblici (aerei, ferrovie, *etc.*) documentabile con l'esibizione dei relativi biglietti;

b) rimborso spese per collaborazioni occasionali, spese per consulenze, prestazioni a carattere tecnico scientifico rese da professionisti o da qualificati soggetti con personalità

giuridica, privati o pubblici;

c) spese per l'ospitalità per relatori, autorità, personalità partecipanti all'iniziativa, comprensiva di trasporto, alloggio, vitto, orientati a criteri di economicità e razionalità nel rispetto della circolare della Ragioneria Generale della Regione – Assessorato dell'Economia- Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – n° 10 del 12 maggio 2010 e della normativa vigente e comunque non oltre il 20% del costo complessivo dell'iniziativa;

d) spese per l'attribuzione di premi nell'ambito di progetti che interessino istituti scolastici;

e) spese per cene, pranzi, colazioni, cocktail, buffet, ricevimenti solo per iniziative che coprano, almeno, mattina e pomeriggio e comunque non oltre il 10% del costo complessivo dell'iniziativa

f) spese per rubriche televisive e/o radiofoniche, opuscoli informativi, spot e messaggi promozionali, materiale a uso didattico e divulgativo edite a stampa e anche su supporto multimediale e televisivi purché inerenti le finalità di cui al presente decreto.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese:

a) giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario;

b) recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;

c) relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili;

d) relative all'acquisto di beni mobili, registrati e non, non conformi alla natura, al contenuto e alla finalità dell'iniziativa.

5. La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate. Il beneficiario che rinuncia, decade dal contributo.

6. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto delle percentuali massime di contribuzione regionale previste nei precedenti articoli.

7. In esito all'attività di verifica il competente servizio del Dipartimento per le attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed effettivamente rendicontate.

8. In caso di mancata rendicontazione entro i termini sopraddetti, ove non sia stata formalizzata opportuna richiesta motivata di proroga di durata, comunque, non superiore a ulteriori 60 giorni, il beneficiario decade dal contributo e le relative economie sono riassegnate.

9. La liquidazione dei contributi da parte del Dipartimento per le attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico è completata entro il termine massimo dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale sono riconosciuti.

Art. 12
Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti disposizioni, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.

2. In caso di distrazione, anche parziale, dei contributi dalla finalità di concessione, l'Assessorato della Salute procede alla revoca totale del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.